REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1986

relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3221/86 (4), prevede la parte del totale delle catture ammesse disponibile per la Comunità nel 1986 per la passera di mare della zona CIEM III a Skagerrak conformemente alle conclusioni delle consultazioni trilaterali con la Norvegia e la Svezia;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento e delle conclusioni delle consultazioni summenzionate, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM III a Skagerrak da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM III a Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1986.

La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM III a Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1986.

Per la Commissione

Antònio CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 2.